



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

AREA SEGRETERIA

Via G. Marconi 26
36023 Longare (VI)
codice fiscale
00415090240
tel. 0444/555012
fax 0444/953441

Prot. n. 3518

Ord. n. 6 del 11/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19 – MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Vista la direttiva n. 1/2020, del 25-02-2020, della Funzione Pubblica, ad oggetto: "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020".

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il DPCM del 09 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 61 del 09-03-2020);

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000)

Visto l'art. 50, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la competenza di coordinare gli orari dei servizi alle esigenze complessive e generali dell'utenza;

Ravvisata la necessità di modificare l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) L'accesso fisico presso gli uffici comunali avviene esclusivamente per i casi urgenti ed improrogabili, solo su (e previo) appuntamento e con scaglionamento degli accessi per ciascun ufficio (preferibilmente nel numero di una persona/utente per ufficio, secondo il prudente apprezzamento dell'ufficio interessato).
- 2) Sono fatte salve ulteriori indicazioni ministeriali sull'evoluzione della situazione.
- 3) Il carattere di urgenza o improrogabilità della richiesta di accesso viene definito dagli uffici comunali, secondo il loro prudente e ragionevole apprezzamento. E' obbligo ed onere dell'utente richiedente attivarsi per tempo e con congruo anticipo, rispetto ad eventuali scadenze di legge.
- 4) Gli utenti richiedenti devono avanzare o inviare le richieste di appuntamento via posta elettronica (e-mail) o per telefono; il numero telefonico e la mail da utilizzare per fissare gli appuntamenti sono:
 - Telefono 0444/555012 e selezionare l'ufficio desiderato tramite il risponditore automatico;
 - PEC: longare.vi@cert.ip-veneto.net
 - E-mail: segreteria@comune.longare.vi.it
- 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino a tutto il 03 aprile 2020 (termini iniziale e finale compresi).
- 6) Di trasmettere copia della presente Ordinanza a tutti gli Uffici Comunali e di pubblicarla all'albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale, informandone la cittadinanza tramite i consueti canali.

Il Sindaco
Matteo Zennaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.